



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



DPI:

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA

Corso A.I.B. – Modulo 3
Presentazione 5

Presentazione preparata dall'Ufficio AIB regionale della Direzione Regionale VVF Lazio e Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 Lazio

Uso riservato



**REGIONE
LAZIO**



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



I contenuti:

- Titolo III – Capo II - D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- D.Lgs 475/92
- Categorie D.P.I.
- Certificazione CE
- Nota informativa e Libretto d'uso e Manutenzione
- Elementi tecnici generali dei DPI di soccorso
- Linee guida per la scelta dei DPI



REGIONE
LAZIO



Il quadro normativo di riferimento

Il primo elemento basilare di conoscenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è la conoscenza del quadro normativo di riferimento.

Nonostante numerosi siano stati i riferimenti normativi precedenti la questione dei DPI è stata affrontata solo di recente in modo organico dalle Direttive Europee, recepite anche in Italia. **I 2 più importanti sono:**

- 1) D.Lgs n. 81 del 2008**
- 2) D.Lgs n. 475 del 1992**





Il quadro normativo di riferimento

Titolo III del D.Lgs 81/2008

- Dispone precisi obblighi in materia di D.P.I. sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

D.Lgs 475/92

- Introduce precisi obblighi in materia di D.P.I. per il costruttore.





DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



Il quadro normativo di riferimento

Sostanzialmente, con le nuove Direttive Europee **vengono separate le responsabilità in materia di D.P.I. tra datore di lavoro, lavoratore e costruttore**

In passato le responsabilità erano principalmente del solo datore di lavoro.



REGIONE
LAZIO



**OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL
DATORE DI LAVORO IN MATERIA
DI D.P.I. FISSATI DAL D.LGS
81/2008 – TITOLO III – ART.77 DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
89/656 CEE**



Art. 77:

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:

- Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
- Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi lavorativi e tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi D.P.I.
- Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato.
- Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso, individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- Entità del rischio.
- Frequenza dell'esposizione al rischio.
- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.
- Prestazione del D.P.I.





**OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL
LAVORATORE IN MATERIA DI D.P.I.**
FISSATI DAL D.LGS 81/2008 –
TITOLO III – **ART.78** DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
89/656 CEE

Art. 78:

Obblighi dei lavoratori:

- I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.
- I lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
- I lavoratori hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.I.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato dei D.P.I. messi a loro disposizione.

Si fa presente che il D.Lgs. 758/94 ha inasprito le sanzioni in relazione agli obblighi dei lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell'arresto oltre all'ammenda già prevista.





DPI

Decreto Lgs 475/92

1° Categoria: D.P.I. che salvaguardano da:

- Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici.
- Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia.
- Rischi derivanti da contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore a 50 °C.
- Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali.
- Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente.
- Azione lesiva dei raggi solari.

2° Categoria: D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie.

3° Categoria: D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Si deve presupporre che la persona che usa il D.P.I. non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

Rientrano in questa categoria:

- Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici.
- Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea.
- D.P.I. che assicurano nel tempo, protezione limitata contro le aggressioni chimiche e radiazioni non ionizzanti.
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C.
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti ed una temperatura d'aria non superiore a - 50 °C.
- D.P.I. destinati a salvaguardare le cadute dall'alto.
- D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.





DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



La Certificazione CE dei DPI

La certificazione CE è un requisito necessario dei DPI ma non sufficiente!

Il fatto che essa ci sia, assicura che il DPI sia adeguato al rischio per cui viene progettato e costruito, ma il requisito più importante è quello della:

adeguatezza tecnica sostanziale al rischio per il quale lo si vorrebbe utilizzare.



REGIONE
LAZIO



Corretta scelta dei DPI

La determinazione dell' *“adeguatezza tecnica”* del DPI al rischio che si vuole fronteggiare è il problema più importante da dover risolvere per operare **una corretta scelta finalizzata all'uso.**

È necessario sempre acquisire conoscenze tecniche approfondite dei D.P.I. Queste possono essere desunte dalla **nota informativa** (o **libretto d'uso e manutenzione**).





COSA

scopo del dispositivo, ovvero da “cosa” il d.p.i. protegge con individuazione chiara dei rischi da cui protegge

DOVE

limiti di impiego, ovvero “quando” si usa e quando no, con individuazione delle situazioni in cui, in relazione alla classe di protezione propria del dispositivo, questo smette di proteggere.

CORRETTA SCELTA DEI DPI

COME

funzionamento e modalità di impiego, ovvero “come” funziona e si usa, con indicazioni delle operazioni da compiere necessariamente prima, durante e dopo l’uso

QUANTO

classe di protezione ovvero “quanto” protegge, con individuazione del fattore di abbattimento della aggressione (qualunque essa sia) che indica la prestazione protettiva.

QUANDO

campi di impiego ovvero “dove” si usa, con individuazione delle situazioni in cui può essere proficuamente impiegato con esemplificazioni delle situazioni di intervento tipo.





La «Nota informativa»

Deve riportare le seguenti preziose *informazioni relative allo specifico D.P.I.*:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei D.P.I.;
- gli accessori utilizzabili con i D.P.I. e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- la data ed il termine di scadenza dei D.P.I. e di alcuni dei loro componenti.



DPI per le operazioni AIB

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per l'attività di antincendio boschivo devono essere conformi ai requisiti ed alle caratteristiche prestazionali indicati nelle Determinazione dirigenziale n.G09342/2015, e G05093/2016 al fine di proteggere da contatti con le fiamme e/o da corpi surriscaldati o in combustione, evitare che il calore radiante o convettivo raggiunga la superficie corporea e consentire nello stesso tempo di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell'attività fisica. L'equipaggiamento deve altresì consentire lo svolgimento dell'attività propria dell'operatore, senza ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e senza arrecare disagi che possano affaticare l'operatore, limitandone il grado di attenzione.

I DPI necessari e obbligatori per la protezione dei volontari negli interventi AIB devono essere certificati di cat.3 "di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente" ed essere accompagnati dalla certificazione obbligatoria (attestazione di certificazione CE, dichiarazione di conformità, marcatura CE, nota informativa):

1. Casco
2. Completo giacca e pantalone
3. Guanti
4. Scarpe



L'Agenzia nell'ambito del bando per l'erogazione di contributi per il potenziamento delle OdV di protezione civile, ha inserito tra le attrezzature ammissibili a contributo i DPI-AIB (casco, stivali, giubbino) aventi le caratteristiche tecniche specificate.